



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI TRENTO

## **CRITERI GENERALI DI RIFERIMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI E RICERCATORI**

Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere

23 gennaio 2018



## 1. Finalità

Il presente documento, in ottemperanza al "Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010", di seguito detto Regolamento, definisce i criteri generali di riferimento validi per i diversi ambiti disciplinari. I criteri specifici ai quali si attiene ciascuna Commissione nella valutazione dei candidati alle chiamate di professori di prima e di seconda fascia (articolo 4 comma 2 del Regolamento) e di ricercatori (articolo 21 comma 2 e art. 34 comma 2 del Regolamento) devono essere coerenti con i criteri generali di riferimento.

I criteri generali concorrono a garantire procedure di assunzione aperte, trasparenti e ispirate alle migliori pratiche utilizzate a livello internazionale, che prevedano in particolare la piena valorizzazione dei profili scientifici riconosciuti a livello internazionale, come stabilito dallo Statuto dell'Università di Trento, articolo 2 comma 3 e articolo 31 comma 8. I criteri hanno anche l'obiettivo di conseguire un livello qualitativo più elevato rispetto a quanto previsto per le procedure di abilitazione nazionale (Regolamento del Comitato per il Reclutamento e lo Sviluppo delle Carriere, art. 3 comma 3).

## 2. Criteri di valutazione e procedure per la chiamata di professori di prima e seconda fascia

Ogni bando deve indicare un insieme di criteri e di parametri cui la Commissione di valutazione dovrà attenersi nel formulare un giudizio sulle pubblicazioni, sul curriculum scientifico, e sulle attività didattiche. Tali criteri e parametri devono essere il più possibile oggettivi e documentabili. I criteri devono essere scelti per ogni area disciplinare in modo tale da garantire la selezione dei candidati più meritevoli e più adatti al ruolo previsto dal bando. Il bando deve avere la massima diffusione possibile, nazionale e internazionale, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alla procedura selettiva.

In questo documento i termini "criteri", "parametri" e "indicatori" vengono usati con il significato loro attribuito dal DM 7 giugno 2016 n. 120 per le procedure di abilitazione nazionale. I due paragrafi che seguono si richiamano ai criteri e ai parametri indicati negli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, costituendo una prima base di riferimento per le valutazioni per le chiamate di professori. Successivamente, il presente documento elenca ulteriori criteri che il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere, di seguito detto Comitato, ritiene rilevanti.

Per la chiamata di professore di prima fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche deve accertare: la piena maturità scientifica dei candidati, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; la capacità di dirigere un gruppo di ricerca anche caratterizzato da collaborazioni a livello internazionale; l'esperienza maturata come supervisore di dottorandi di ricerca; la capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità di responsabile di progetto, soprattutto in ambito internazionale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. Analogamente per la chiamata di professore di seconda fascia, la valutazione deve accertare: la maturità scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca; la capacità di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca; la capacità di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualità di responsabile locale e la capacità di promuovere attività di trasferimento tecnologico. Il bando può indicare anche il peso da attribuire a ciascun criterio in relazione alla specificità del settore concorsuale.

I criteri e parametri da applicare alla valutazione del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati, coerenti con quanto sopra previsto e ispirati ai criteri e parametri elencati nel DM 7 giugno 2016 n. 120, sono:

- *relativamente alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche:*

a) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico, del carattere innovativo e della collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che



utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare, secondo il sistema di revisione tra pari;

b) numero e tipo delle pubblicazioni presentate e loro distribuzione sotto il profilo temporale;

c) impatto della produzione scientifica, tenuto conto dell'età accademica e delle specifiche caratteristiche del settore scientifico-disciplinare;

d) nei settori concorsuali in cui è appropriato, apporto individuale nei lavori in collaborazione;

e) coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti;

- *relativamente alla valutazione dei titoli:*

f) partecipazione o responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi e che prevedano la revisione tra pari;

g) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;

h) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, e comitati nazionali e internazionali per la promozione o la valutazione della ricerca;

i) attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiale presso atenei e istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta qualificazione;

l) direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;

m) partecipazione ad accademie aventi prestigio nel settore;

n) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;

o) nei settori concorsuali in cui è appropriato, risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti.

Nella valutazione possono essere considerati ulteriori parametri che contribuiscano a una migliore definizione del profilo scientifico dei candidati ai fini della valutazione comparativa.

La Commissione di valutazione deve individuare un insieme di indicatori, sia bibliometrici che non bibliometrici, tali da rendere possibile la quantificazione dei parametri e da permettere una efficace selezione degli idonei al ruolo previsto dal bando. L'insieme degli indicatori deve essere sufficientemente ampio in numero e variegato in tipologia da poter rendere conto delle diverse modalità con cui il valore scientifico e la maturità di ciascun candidato possono esprimersi nel contesto in cui opera e, allo stesso tempo, da minimizzare gli effetti distortivi che possono derivare dall'uso improprio di singoli indicatori. In ogni caso, l'inclusione di un candidato in una lista d'idonei, o la sua esclusione, non deve mai avvenire sulla base di un singolo indicatore o tramite l'utilizzo di puri algoritmi numerici.

Per i candidati che possiedono l'abilitazione nazionale, la valutazione deve comprendere elementi che dimostrino la continuità e la qualità della produzione del candidato anche successivamente all'intervallo temporale considerato ai fini dell'abilitazione, valorizzando candidati che mostrino una tendenza positiva nel numero, nella qualità e nell'impatto dei prodotti delle ricerche. Nel valutare la continuità della produzione si dovrà tener conto dei periodi di congedo per maternità e di altri periodi di congedo o aspettativa previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio.

Indicatori che misurino la congruenza dei prodotti delle ricerche di un candidato con i settori scientifico-disciplinari indicati nel bando, devono essere applicati con cautela nel caso di candidati che operano in aree di ricerca interdisciplinari.

Tra i fattori da considerare nella valutazione deve essere dato un adeguato rilievo al grado d'indipendenza acquisito dal candidato rispetto ai gruppi di ricerca entro cui si è svolta la sua formazione iniziale. Tale grado d'indipendenza può essere valutato, in misura diversa nelle diverse discipline, dalla percentuale di prodotti di ricerca presentati con co-autori diversi da quelli dei gruppi sopra menzionati, oppure dalla permanenza in centri di ricerca diversi da quello d'origine, dagli inviti presso università o istituzioni di prestigio come visiting professor, il coordinamento di progetti di ricerca, la partecipazione a comitati scientifici di riviste di rilievo, la direzione di collane editoriali e simili.

Un altro fattore rilevante per il ruolo di professore è la capacità dimostrata dal candidato di porsi come leader in attività di ricerca, ideatore di nuove linee d'indagine, supervisore di collaboratori, studenti, assegnisti, ecc., responsabile di progetti finanziati o di unità di ricerca. La valutazione di tale capacità, sia essa potenziale o comprovata, non può limitarsi ad una semplice applicazione di indicatori numerici, come il numero di progetti



presentati in veste di *principal investigator* o il numero di tesi di laurea e dottorato supervisionate, ma richiede un'attenta analisi del curriculum del candidato. Lo spirito d'iniziativa, la capacità di trovare fondi per le proprie ricerche, di rinnovare i campi d'indagine, di ampliare la rete di collaborazioni internazionali e di promuovere nuove attività didattiche, costituiscono fattori di merito a cui deve essere dato un peso adeguato.

Ai candidati devono essere adeguatamente riconosciute, a parità di merito scientifico, anche eventuali attività organizzative e di comunicazione svolte per conto o su mandato delle strutture di appartenenza, specie se onerose in termini di tempo e impegno dedicato.

Il bando indica tra le modalità di selezione anche la possibilità del ricorso da parte della Commissione di valutazione alla raccolta di pareri esterni sui candidati, se lo ritiene opportuno, secondo standard internazionalmente riconosciuti di *peer review*.

In aggiunta ai criteri per la valutazione del profilo scientifico e delle attività di ricerca dei candidati, il bando deve indicare anche i criteri per la valutazione della loro esperienza e capacità didattica, che possono comprendere anche lo svolgimento di una prova didattica, qualora i candidati non rivestano già la qualifica di professore. Nel complesso l'esperienza didattica dei candidati deve essere adeguatamente considerata, fermo restando che il peso totale degli indicatori che misurano l'attività didattica non deve superare il peso assegnato a quelli che misurano il lavoro di ricerca.

Questi criteri sono applicabili a tutti gli ambiti disciplinari. Le specificità di ciascun ambito potranno riflettersi in una diversa scelta degli insiemi di criteri e parametri inseriti nel bando, e nella scelta di parametri e indicatori da parte della Commissione di valutazione, fatta salva la coerenza con i criteri generali. La scelta dei parametri e degli indicatori dovrà essere mirata ad ottenere, nel modo più efficace, semplice e trasparente, l'obiettivo primario della valutazione, che consiste nella selezione di candidati idonei alla chiamata, per merito comprovato.

### 3. Criteri di valutazione per il reclutamento di ricercatori

I seguenti criteri si applicano alla valutazione comparativa dei candidati, come previsto dagli artt. 24 e 37 del Regolamento. Nella fase preliminare di valutazione la Commissione esprime un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, basandosi sui criteri di valutazione indicati nel bando, che devono includere i criteri individuati dal DM 25 maggio 2011, n. 243/2011, in ottemperanza all'art. 24, comma 2, lettera c), della L. 240/2010. Al termine della seconda fase di valutazione la Commissione applica i criteri definiti nel bando al fine di indicare non più di tre candidati idonei alla chiamata di cui all'art. 26 e non più di due candidati idonei alla chiamata di cui all'art. 39.

Facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, la Commissione effettua una motivata valutazione del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- b) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- c) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- i) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.



La valutazione di ciascun titolo indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Quanto alla produzione scientifica, la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza di tali condizioni.

La Commissione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione, nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Per i punti c) e d) di questo elenco, si suggerisce di integrare l'indicatore "impact factor" con indicatori simili, quali "Eigenfactor" o "Article Influence", atti a fornire una stima più completa e bilanciata del valore di ciascuna rivista.

Questi criteri, individuati dal DM 25 maggio 2011, n. 243, devono essere integrati con i seguenti criteri individuati dal Comitato.

Gli indicatori scelti dalla Commissione per misurare i prodotti delle ricerche e il loro impatto devono tener conto dell'età accademica del candidato tramite l'uso di opportuni fattori che permettano di valorizzare la qualità e l'intensità delle ricerche svolte anche da candidati più giovani e di non svantaggiarli per mere ragioni di anzianità.

Ai fini della chiamata di ricercatori di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della L. 240/2010, tra i fattori da considerare nella valutazione deve essere dato un adeguato rilievo al grado d'indipendenza acquisito dal candidato rispetto ai gruppi di ricerca entro cui si è svolta la sua formazione iniziale e alla sua capacità di operare in modo autonomo. Tale grado d'indipendenza e autonomia può essere valutato, in misura diversa nelle diverse discipline, dalla percentuale di prodotti di ricerca presentati con co-autori diversi da quelli dei gruppi sopra menzionati, oppure dalla permanenza in centri di ricerca diversi da quello d'origine, dagli inviti presso università o istituzioni di prestigio, dalla partecipazione a comitati scientifici di riviste di rilievo, dalla capacità di reperire risorse per le proprie ricerche, di farsi promotore di nuove linee d'indagine, supervisore di collaboratori, studenti, assegnisti, e di ampliare la rete di collaborazioni internazionali.



Infine, gli artt. 24, comma 2 e 37, comma 2, del Regolamento stabiliscono che l'aver svolto almeno un anno (anche non continuativo) di attività di ricerca dottorale o post dottorale all'estero presso università e/o centri di ricerca stranieri riconosciuti a livello internazionale costituisce, comunque, titolo preferenziale.

Questi criteri sono applicabili a tutti gli ambiti disciplinari. Le specificità di ciascun ambito potranno riflettersi in una diversa scelta degli insiemi di criteri e parametri inseriti nel bando, e nella scelta di parametri e indicatori da parte della Commissione di valutazione, fatto salva la coerenza con i criteri generali. La scelta dei parametri e degli indicatori dovrà essere mirata ad ottenere, nel modo più efficace, semplice e trasparente, l'obiettivo primario della valutazione, che consiste nella selezione di candidati idonei alla chiamata, per merito comprovato.